

La nuova disciplina in materia di pacchetti e servizi turistici collegati

Anna Masutti e Carlotta Matteuzzi

Il 6 giugno scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo n. 62 del 21 maggio 2018¹, emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati². Lo scopo della Direttiva è di aggiornare la ormai obsoleta disciplina dei viaggi, vacanze e circuiti *'all inclusive'*, in modo da consentire il corretto funzionamento del mercato interno e garantire un'uniforme tutela dei consumatori.

Tra le novità contenute nel Decreto di recepimento della Direttiva si possono annoverare:

1. La definizione e l'estensione della nozione di 'pacchetto turistico'. La nozione in parola comprende i contratti conclusi nel territorio dello Stato, i contratti on-line, i pacchetti su misura ed i pacchetti dinamici.
2. La previsione di obblighi informativi in capo all'organizzatore e al venditore dei 'pacchetti turistici'.

¹ GU Serie Generale n.129 del 06.06.2018.

² Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio.

3. Una specifica disciplina in tema di responsabilità dell'organizzatore per inesatta esecuzione del contratto di pacchetto turistico e per la sopravvenuta impossibilità in corso d'esecuzione del contratto stesso.
4. Una disciplina specifica per la responsabilità del venditore di pacchetti e di singoli servizi turistici.
5. L'ampliamento dei termini di prescrizione pari a tre anni per il danno alla persona e due anni per i danni diversi da quest'ultimo.
6. La previsione dell'obbligo a contrarre coperture assicurative per la responsabilità civile in capo ad organizzatori e venditori.
7. La disciplina della categoria normativa dei 'servizi turistici collegati' consistente nella combinazione di due differenti tipologie di servizi turistici che non costituiscono un 'pacchetto' e comportano la conclusione di contratti distinti.
8. La previsione di sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie volte a tutelare il viaggiatore e a sanzionare il professionista, l'organizzatore o il venditore. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è competente per l'applicazione delle sanzioni.
9. Per quanto concerne la violazione degli obblighi di assicurazione previsti dagli artt. 47 e 48 del Decreto in parola, sono previste sanzioni amministrative accessorie, consistenti nella sospensione dell'esercizio dell'attività da 15 giorni fino a 3 mesi. Nell'ipotesi di recidiva reiterazione, è prevista la cessazione dell'attività.

Le disposizioni contenute nel Decreto entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 2018 e si applicheranno a tutti i contratti conclusi a decorrere da tale data.

Per maggiori informazioni scrivere ad a.masutti@lslex.com oppure a c.matteuzzi@lslex.com.



Anna Masutti
a.masutti@lslex.com



Carlotta Matteuzzi
c.matteuzzi@lslex.com